



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori COLUCCI, SCILIPOTI, AIELLO, ALBERTI CASELLATI, ARACRI, BARANI, BERGER, BOCCA, BULGARELLI, COMPAGNONE, CONTE, CUOMO, DI BIAGIO, D’ONGHIA, FALANGA, FLORIS, GALIMBERTI, GENTILE, GIBIINO, GIRO, GUALDANI, IURLARO, LIUZZI, MANCUSO, PAGLIARI, PELINO, RIZZOTTI, Luciano ROSSI, RUVOLO, SCAVONE, SCIASCIA, SCOMA, SERAFINI, VICECONTE e VILLARI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2013**

Introduzione dell’articolo 115-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di chiarezza e semplificazione dei contratti e dei documenti informativi bancari

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone come obiettivo quello di semplificare il linguaggio e la forma dei contratti bancari e dei documenti informativi, rendendoli più comprensibili e maggiormente accessibili. A tal fine il presente provvedimento individua una serie di prescrizioni che gli istituti bancari dovranno osservare per la riformulazione e semplificazione del linguaggio nonché della impostazione grafica dei suddetti documenti.

Recenti analisi condotte da associazioni di tutela dei diritti dei consumatori hanno messo in evidenza forti elementi di criticità nei documenti messi a disposizione del cliente, in sede di stipula dei contratti bancari, da parte dei principali istituti di credito; fra questi, si annovera il problema del linguaggio utilizzato, spesso criptico e connotato da un elevato tasso di tecnicismo, che rende tali contratti accessibili solo a pochi.

Un altro profilo di criticità è stato riscontrato nella veste grafica e nell'impaginazione: in particolare, le dimensioni ridotte del carattere di scrittura utilizzato nonché la mancata evidenziazione delle parti più significative sulle quali richiamare l'attenzione del cliente, rendono tali testi di non agevole leggibilità.

Già nel 2009 la Banca d'Italia era intervenuta sull'argomento adottando un provvedimento in tema di «trasparenza delle opera-

zioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti», il cui Allegato 1 recava le linee guida per la redazione dei documenti di trasparenza.

Si è quindi deciso di intervenire con un apposito provvedimento legislativo, che individua nella semplicità sintattica e chiarezza lessicale i criteri fondamentali per la redazione dei suddetti documenti.

In particolare, tale proposta di legge ha previsto l'inserimento di un glossario o di una legenda per illustrare il significato dei termini tecnici più importanti e ricorrenti, delle sigle e delle abbreviazioni. Al fine di garantire una maggiore leggibilità, sono state dettate apposite prescrizioni sulla struttura, sulle dimensioni del carattere di scrittura e sull'utilizzo dei diversi stili per mettere in evidenza le parti più importanti. È stato altresì prescritto l'obbligo, in capo all'intermediario, di indicare dettagliatamente nella proposta contrattuale tutti i servizi offerti, in modo da consentire al cliente di conoscerne il contenuto e decidere consapevolmente di accettarli o meno. Infine, è stata sanzionata con la nullità del contratto l'inosservanza alle prescrizioni dettate dal presente provvedimento, al quale le banche devono conformarsi entro il termine di nove mesi dalla sua entrata in vigore.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Dopo l'articolo 115 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 115-bis. - (*Criteria per la redazione dei contratti bancari e dei documenti informativi*) - 1. I contratti bancari e i documenti informativi devono essere formulati in maniera chiara e facilmente intellegibile. Nella redazione delle clausole è necessario utilizzare una sintassi semplice ed un lessico di uso comune.

2. La terminologia utilizzata non deve essere connotata da espressioni ad elevato tasso di tecnicismo. I termini tecnici più importanti e ricorrenti, le sigle e le abbreviazioni sono spiegati, con un linguaggio preciso e semplice, in un glossario o in una legenda.

3. Ciascuna clausola reca un titolo esplicito e indicativo del contenuto della medesima. A tal fine, la dimensione e il formato del carattere di scrittura utilizzato deve consentire una lettura agevole.

4. Le clausole che rechino condizioni più onerose per il cliente o che riconoscano diritti o facoltà in capo allo stesso sono opportunamente evidenziate attraverso l'impiego dei diversi stili del carattere.

5. I contratti bancari e i documenti informativi devono specificare dettagliatamente tutti i servizi oggetto della proposta contrattuale dell'intermediario.

6. La mancata osservanza delle prescrizioni indicate ai precedenti commi è sanzionata con la nullità».

Art. 2.

1. Le banche e gli altri istituti di credito sono tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni dell'articolo 1 entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.